

Proposta di legge

Consiglio regionale della Toscana
Proposta di Legge n. 306
Prot. n. 2727/2.6 del 06.02.2014

“Modifica della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)”

di iniziativa dei consiglieri:

Pier Paolo TOGNOCCHI

Proposta di legge

“Modifica della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)”

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 – “Modifica della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)”

Art. 2 - Norma finanziaria

Art. 3 - Decorrenza degli effetti

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) che disciplina un sistema volto a promuovere e garantire i diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione;

Visto che per interventi e servizi sociali la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 intende tutte le attività relative alla predisposizione ed alla erogazione di servizi, gratuiti e parzialmente o completamente a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché le funzioni assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

Vista la legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere);

Vista la deliberazione 21 febbraio 2012 n.16 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Piano regionale per la cittadinanza di genere 2012-2015 ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 16/2009;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 598 del 10 luglio 2012 di attuazione del Piano regionale di cittadinanza di genere;

Vista anche la legge regionale 16 novembre 2007, n. 59 (Norme contro la violenza di genere) che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 59 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), promuove attività di prevenzione della violenza di genere e garantisce adeguata accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici, psicologici, economici, di persecuzioni, di stupro, di molestie sessuali, o alle vittime di minaccia di tali atti, indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro cittadinanza tramite la costituzione di una rete di relazioni tra i comuni, le province, le aziende ospedaliero-universitarie, le aziende unità sanitarie locali (USL), le società della salute, l'ufficio scolastico regionale e gli uffici scolastici provinciali, le forze dell'ordine, gli uffici territoriali del Governo-prefetture, la magistratura, i centri antiviolenza presenti sul territorio che abbiano nei propri statuti tali finalità;

Visto che la legge regionale 16 novembre 2007, n. 59 (Norme contro la violenza di genere) assicura già tra i diversi sostegni e percorsi attivati dai centri antiviolenza anche colloqui informativi di carattere legale;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 339 del 13 maggio 2013 “Progetto regionale codice rosa: estensione alle Aziende Usl 5 di Pisa, 6 di Livorno, 11 di Empoli, Azienda ospedaliera universitaria di Careggi e Azienda ospedaliera universitaria Meyer” che ha allargato il progetto già attivo in via sperimentale nelle Asl di Lucca, Prato, Arezzo, Grosseto e Viareggio volto ad assicurare un percorso di accoglienza al Pronto Soccorso dedicato a chi subisce violenza, non solo donne, ma anche anziani, bambini, disabili, omosessuali e immigrati;

Preso atto delle analisi contenute nel “Quarto Rapporto sulla violenza di genere in Toscana, anno 2012” redatto dall’Osservatorio regionale sulla violenza di genere sulla base dei dati provenienti dai Centri antiviolenza;

Ricordato che la violenza contro le donne è un problema mondiale, rilevato da numerose statistiche, ma non ancora sufficientemente conosciuto e denunciato;

Considerato che la realizzazione delle finalità fatte proprio dalle suddette disposizioni necessitano di un’ulteriore e concreta iniziativa di solidarietà capace di dare effettività anche in sede giudiziaria e nella fase prodromica alla difesa delle persone vittime di abuso, violenza, maltrattamenti, grave sfruttamento, tratta e reati connessi

Approva la seguente legge

Art. 1 – “Modifica della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)”

1. Dopo l'articolo 59 legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)”, è inserito il seguente:

“ART. 59 - BIS "Istituzione di un fondo di sostegno per l'assistenza legale gratuita alle vittime di abuso, violenza, maltrattamenti, grave sfruttamento, tratta e reati connessi”:

1. La Regione Toscana assicura il diritto all'assistenza legale gratuita al fine della tutela della dignità, dell'integrità fisica e psichica delle vittime di qualsiasi forma di abuso e violenza, anche in ambito familiare, di maltrattamenti e grave sfruttamento che si concreti in una violazione della normativa vigente in ambito nazionale e regionale.

Per la realizzazione di tali finalità, la Regione istituisce, quale iniziativa concreta di solidarietà un fondo di sostegno volto all'effettività della difesa in sede giudiziaria e nella fase prodromica coprendo le spese di assistenza legale o per la costituzione di parte civile nell'ipotesi in cui il patrocinio sia svolto da avvocati con esperienza e formazione continua nel settore, iscritti in un uno specifico elenco.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il regolamento di attuazione che disciplina in particolare:

- a) le linee guida per la definizione dei criteri;
- b) le modalità organizzative e di attuazione del fondo, di erogazione delle disponibilità dello stesso, in raccordo con l'Avvocatura, così da predisporre e rendere accessibile l'elenco degli avvocati e le modalità di rapporto con enti, servizi territoriali e altri soggetti che operano nel settore”.

Art. 2 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in complessivi euro 1.000.000,00 annui, si fa fronte si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 3 - Decorrenza degli effetti

1. Le norme di cui alla presente legge si applicano dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 1.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Regione Toscana sul tema della violenza ha adottato dispositivi legislativi, realizzato e promosso esperienze e attività che compongono un complesso di interventi tesi a prevenire e contrastare la violenza di genere.

In particolare si fa riferimento a:

- legge regionale contro la violenza di genere L.R. 59/2007
- linee guida contro la violenza di genere attuative della LR 59/2007 (DGR n. 291/2010)
- Osservatorio sociale regionale: costituzione della sezione dedicata alla rilevazione della violenza con produzione di rapporti annuali
- Codice rosa regionale
- DGR n. 1172/2010 sul "Potenziamento funzioni sociali dei consultori in attuazione degli accordi tra Regione Toscana e Dipartimento, Politiche per la famiglia e Ministero della Salute per la gestione dei fondi famiglia 2007/2008 attraverso il quale sono state destinate risorse per l'incremento delle funzioni consultoriali dirette a contrastare il fenomeno della violenza
- Sostegno di progettazioni territoriali sul tema della violenza (DGR n. 236/2011; DGR n. 393/2012)

Al fine di ampliare e qualificare il quadro degli interventi regionali in tale ambito è stato predisposto un intervento normativo che modificando la l.r. 41/2005 vada ad istituire, a favore delle vittime di abuso, violenza, maltrattamenti, grave sfruttamento e reati connessi, un fondo di sostegno per il pagamento delle spese di assistenza legale e di quelle per la costituzione di parte civile per le azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico, a tutela della dignità, dell'integrità fisica e psichica dei cittadini soggetti passivi dei suddetti reati.

La normativa proposta prevede l'emanazione da parte della Giunta regionale di linee guida per la definizione dei criteri, modalità organizzative e di attuazione del fondo, di erogazione delle disponibilità dello stesso, in raccordo con l'Avvocatura, così da predisporre e rendere accessibile l'elenco degli avvocati e le modalità di rapporto con enti, servizi territoriali e altri soggetti che operano nel settore.

Relazione tecnico-finanziaria

1. Tipologia della proposta di legge

- a) determina gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, definendo le caratteristiche dei relativi interventi regionali, rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (art. 10, comma 1, lett. a) L.R. 36/2001)
- b) stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare a un certo intervento, previa disciplina dei profili di cui alla precedente lettera a), ovvero previo richiamo della disciplina di tali profili già prevista da altre leggi (art. 10, comma 1, lett. b) L.R. 36/2001)
- c) definisce l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminare indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 10, comma 1, lett. c) L.R. 36/2001)
- d) varia il gettito delle entrate (art. 11, comma 1, e art. 12, comma 1, L.R. 36/2001)

2. Oneri previsti

1.000.000, 00 euro

3. Quantificazione dei costi

L'entità della spesa è stata stimata a partire dai parametri forensi e dai dati regionali per l'anno 2013 relativi all'intero distretto di Corte d'Appello . Nel 2013 in tutto il distretto di Corte d'appello sono state 1147 le nuove iscrizioni per i reati di pertinenza della proposta di legge. Considerando una media di circa 880,00 euro a processo, l'onere previsto per l'attuazione delle norme proposte è stimabile in complessivi euro 1.000.000,00 annui.

I consiglieri proponenti